

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 631-C

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*il 9 gennaio 2014 (v. stampato Senato n. 1232)*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 2 aprile 2014*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO, MIGLIORE, AMODDIO,  
BARGERÒ, BOCCI, CAUSI, CENNI, D'INCECCO, FEDI, GRASSI,  
LEGNINI, MARTELLA, MARTELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO,  
REALACCI, SPERANZA, TULLO, VAZIO, VERINI, ZARDINI**

---

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 3 aprile 2014*

---

(Relatori: **ROSSOMANDO** e **SARRO**)

---

**NOTA:** La II Commissione permanente (Giustizia), il 13 novembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 631-B, recante « Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni », come modificato dal Senato;

rilevato, in termini generali, che il provvedimento è diretto a delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, attraverso una serie di modifiche al codice di procedura penale che interessano principalmente: l'idoneità della custodia in carcere; gli obblighi di motivazione del giudice; il procedimento;

rilevato che il testo è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

esaminato il provvedimento in titolo alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 13 della Costituzione, in relazione ai limiti dell'inviolabilità della libertà personale, nonché in ordine all'articolo 3, riguardante il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, relativo al principio di presunzione di innocenza;

evidenziato, in particolare, che l'articolo 5 della proposta di legge – intervenendo sul secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-*bis* del codice penale) e associazione mafiosa (articolo 416-*bis* del codice penale);

sottolineato che i due ulteriori delitti, di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* del codice penale) e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), aggiunti all'elenco dal Senato, sono stati soppressi dalla Commissione di merito, in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 231 del 2011) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze

cautelari possano essere soddisfatte tramite l'applicazione di altre misure;

osservato, poi, che il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 prevede — in caso di sussistenza di presunzione assoluta di gravi indizi di colpevolezza per il rimanente catalogo di reati — l'applicazione di una clausola di salvaguardia stabilendo, in particolare, per tali reati, la possibilità di applicare la custodia in carcere salvo che: siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure;

considerato che le disposizioni richiamate tengono conto della concorde giurisprudenza costituzionale che, in relazione alla mancanza di tali deroghe all'applicazione della custodia carceraria, ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale (v. Corte costituzionale, sentenze nn. 265/2010, 164/2011, 231/2011 e 110 /2012);

richiamato, al riguardo, il parere espresso dalla I Commissione sulla proposta di legge n. 631, in data 5 dicembre 2013, recante due osservazioni, la prima delle quali concernente l'opportunità di rivalutare l'articolo 5, comma 1, in riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, anche per i reati dallo stesso richiamati, l'ipotesi di adottare misure diverse dalla custodia cautelare in carcere nel caso in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge n. 631-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le competenti amministrazioni faranno fronte agli adempimenti connessi all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle autorizzazioni di assistenza agli infermi, di cui all'articolo 15, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,

esprime

NULLA OSTA

---

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

TESTO  
APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.**

ART. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del codice di procedura penale, le parole: « della persona sottoposta alle indagini o » sono soppresse.

ART. 2.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: « concreto » sono inserite le seguenti: « e attuale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede ».

ART. 3.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice

TESTO  
MODIFICATO DAL SENATO  
DELLA REPUBBLICA

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari e relative sanzioni.**

*Soppresso.*

ART. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, dopo la parola: « concreto » sono inserite le seguenti: « e attuale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del **titolo di** reato per cui si procede ».

ART. 2.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, del codice

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 febbraio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da *handicap* in situazione di gravità.**

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

di procedura penale, dopo la parola: « concreto » sono inserite le seguenti: « e attuale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede ».

## ART. 4.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5 ».

di procedura penale, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) dopo la parola: « concreto » sono inserite le seguenti: « e attuale »;

b) dopo le parole: « non inferiore nel massimo a cinque anni » sono aggiunte le seguenti: « nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede ».

## ART. 3.

*Identico.*

*Soppresso.*

## ART. 5.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate ».

## ART. 6.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqüies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che

## ART. 4.

*Identico.*

## ART. 5.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 416-*bis* e **416-*ter*** del codice penale, **nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309**, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqüies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*qua-*

## ART. 3.

*Identico.*

## ART. 4.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416-*bis* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqüies* e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che

non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, comma 1 ».

ART. 7.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è abrogato.

*ter* e 609-*octies* del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

ART. 6.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è **sostituito dal seguente:**

« 1-*ter*. **In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità** ».

non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

2. *Identico*.

3. *Identico*.

ART. 5.

*Identico*.

## ART. 8.

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

## ART. 7.

1. **Al** comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, **al primo periodo, dopo le parole: « per il quale si procede » sono aggiunte le seguenti: « salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura ».**

## ART. 6.

*Identico.*

## ART. 8.

1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294 ».

## ART. 7.

*Identico.*

## ART. 9.

1. All'articolo 292, comma 2, lettera *c*), del codice di procedura penale, dopo le parole: « l'esposizione » sono inserite le seguenti: « e l'autonoma valutazione ».

## ART. 9.

*Identico.*

## ART. 8.

*Identico.*

2. All'articolo 292, comma 2, lettera *c-bis*), del codice di procedura penale, dopo le parole: « l'esposizione », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e l'autonoma valutazione ».

ART. 10.

1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva ».

ART. 11.

1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 12.

1. Al primo periodo del comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'imputato può chiedere di comparire personalmente ».

2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

1. All'articolo 308 del codice di procedura penale, **il comma 2 è sostituito dal seguente:**

**« 2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma ».**

*Vedi il comma 1.*

**2. Identico.**

ART. 12.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

ART. 11.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente ».

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa ».

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: « entro il termine prescritto » sono inserite le seguenti: « ovvero se l'ordinanza del tribunale non è

3. *Identico.*

4. *Identico:*

« 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. **Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e del materiale probatorio. In tali casi** il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

5. **Il** comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è **sostituito dal seguente:**

« **10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei**

3. *Identico.*

4. *Identico:*

« 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In **tal caso** il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

5. *Identico.*

depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione ».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: « articolo 309 commi 9 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 309, commi 9, 9-bis ».

ART. 13.

1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione ».

**termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione ».**

6. *Identico.*

ART. 13.

1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. **L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità**

6. *Identico.*

ART. 12.

*Identico.*

delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione ».

**ART. 14.**

1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, » sono soppresse.

2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: »Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato o dichiarato inammissibile una sua richiesta ».

*Soppresso.*

**ART. 15.**

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in can-

**ART. 14.**

1. *Identico:*

« 5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in can-

**ART. 13.**

*Identico.*

celleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3 ».

celleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, **salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata** ».

**ART. 15.**

1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « anche non convivente, » sono inserite le seguenti: « ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge »;

b) al comma 1, dopo le parole: « a visitare l'infermo » sono inserite le seguenti: « o il figlio affetto da *handicap* grave »;

c) al comma 2, dopo le parole: « anche se con lei non convivente, » sono inserite le seguenti: « o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge »;

**ART. 14.**

*Identico.*

*d)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 »;

*e)* alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al figlio, al coniuge o convivente affetto da *handicap* in situazione di gravità ».

#### ART. 16.

*Soppresso.*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, alle parole: « il reiterato, grave » sono premesse le seguenti: « salvo quanto previsto dalla lettera *q-bis)*, »;

*b)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *q)* è inserita la seguente:

« *q-bis)* la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-*bis)*, del codice di procedura penale »;

*c)* all'articolo 12, comma 1, lettera *e)*, le parole: « ed *f)* » sono sostituite dalle seguenti: « , *f)* e *q-bis)* ».

## ART. 16.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.

## ART. 17.

*Identico.*

## ART. 15.

*Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0026480\*